

# CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

**SMART CIG Z6B2B82072**

*tra*



Italia Previdenza – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa con sede in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma con n. 975137, partita iva e codice fiscale 06553251007, PEC [italiaprevidenza@pec.it](mailto:italiaprevidenza@pec.it), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Piero Matteo Ezio Lauriola, a ciò autorizzato in forza di procura speciale a rogito Notaio Corrado Daidone rep. 126 racc. 94 rilasciata in data 25 gennaio 2018, di seguito “Sispi” o “committente”;

*e*

Il Dott. Alessandro Bellini, nato a [REDACTED], iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA\_006632, con studio in Roma, Via G. Paisiello n.12, P. IVA n.10804350584, PEC [alessandrobellini@pec.it](mailto:alessandrobellini@pec.it), (di seguito denominato “Professionista” o “Consulente”);

## ***PREMESSO CHE***

- 1) SISPI è una società totalmente partecipata dall’INPS, ed il suo oggetto sociale prevede la fornitura di prodotti/servizi amministrativo e contabili, anche di carattere fiscale, servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell’area della previdenza e assistenza in genere, in favore di Enti/Casse previdenziali ed assistenziali pubblici e privati, nonché lo svolgimento delle tipologie di servizi connessi ai compiti istituzionali di INPS, ivi compresi quelli relativi alla gestione di progetti comunitari e/o internazionali
- 2) La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modello “*in house*” ed è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- 3) Il Consulente è un professionista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA\_006632 ed è registrato nell’elenco degli Operatori economici tenuto dalla Società in modalità telematica;

4) Con determinazione del Direttore Generale n. 1 del 10/01/2020, SISPI ha aggiudicato in favore del Consulente il contratto di prestazione d'opera professionale per lo svolgimento di servizi di consulenza fiscale, tributaria e contabile ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulando quanto segue.

### **Articolo 1 – Premesse e allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione, e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti.

### **Articolo 2 – Oggetto del Contratto**

2.1 Il Consulente si impegna a prestare servizi di consulenza fiscale, tributaria e contabile assistendo la Società nella regolare esecuzione di tutti gli adempimenti stabiliti dall'Autorità Fiscale, senza alcuna esclusione, fornendo la necessaria consulenza per il tempestivo recepimento delle eventuali novità normative che dovessero intervenire a livello nazionale e/o locale, in modo che vengano sempre rispettate tutte le prescrizioni vigenti e le scadenze alle quali è vincolata la Società.

2.2 Professionista assisterà la società svolgendo le seguenti attività:

- a) nell'ambito della **contabilità**, effettuerà verifiche su IVA mensile, sulle scritture contabili, e sulle situazioni trimestrali;
- b) **redazione del bilancio**, fornendo supporto per la condivisione check list, quadrature, chiusure, calcolo delle imposte, ammortamenti, e tutto l'iter necessario, fino alla presentazione del bilancio in CCIAA.
- c) **assistenza e consulenza** per la soluzione di questioni contingenti legate ad eventi ordinari e straordinari,
- d) **predisposizione ed invio** di tutti i modelli fiscali e tributari dichiarativi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, modello redditi, IRAP, studi di settore, esterometro, comunicazione dati IVA trimestrale e annuale, intrastat, C.U., 770, dichiarazione IVA.

2.3 Il Consulente assicura e garantisce la tempestiva ed efficiente gestione ed evasione delle attività richieste.

### **Articolo 3 – Durata ed efficacia**

3.1 Il presente contratto ha durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

#### **Articolo 4 – Recesso e condizioni risolutiva**

4.1 Ciascuna Parte avrà diritto di recedere *ad nutum* dal presente contratto prima della scadenza previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte. Il recesso sarà efficace a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

4.2 in caso di recesso la Committente assicurerà al pagamento degli onorari dovuti fino a quel momento per l'attività svolta dal Professionista e quest'ultimo assicurerà il diligente passaggio di consegne in modo che non venga arrecato alcun danno alla Società.

#### **Art. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento**

5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 SISPI corrisponderà un importo annuo di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) IVA esclusa di cui:

- 1) € 1.100,00 (millecento/00) per le attività di cui all'articolo 2.2 lett. a);
- 2) € 3.000,00 (tremila/00) per le attività di cui all'articolo 2.2 lett. b);
- 3) € 2.100,00 (duemilacento/00) per le attività di cui all'articolo 2.2 lett. c)
- 4) € 2.300,00 (duemilatrecento/00) per le attività di cui all'articolo 2.2 lett. d).

5.2 SISPI effettuerà il pagamento su base trimestrale, in 4 rate dell'importo di euro 2.125 (duemilacentocinquante/00) ciascuna entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Professionista.

#### **Articolo 6 - Privacy**

6.1 Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il Professionista si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, con particolare riferimento a quella in materia di consultazione delle banche dati e alla normativa in tema di protezione dei dati personali e dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati (all. 1).

6.2 Il Consulente viene nominato dalla Committente Responsabile del Trattamento dei dati (all. 2) e si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di nomina e della normativa vigente in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

#### **Articolo 7 - Obbligo di rispettare il Modello aziendale, il Codice Etico e comportamentale ed il modello 231 - Manleva**

7.1 E' interesse primario di SISPI che tutti coloro che intrattengono rapporti di fornitura con la Società svolgano la propria attività in osservanza del Codice etico e comportamentale e del Modello 231 consultabili sul sito internet [www.italiaprevidenza.it](http://www.italiaprevidenza.it), alla voce "Amministrazione Trasparente", i cui principi e disposizioni costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano

l'adempimento delle prestazioni tra le Parti ed il comportamento da tenere nell'esecuzione delle rispettive obbligazioni. L'osservanza ed il rispetto delle norme del Codice Etico rientrano nei doveri generali di collaborazione, correttezza e di esecuzione del rapporto contrattuale secondo buona fede ed il relativo impegno deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ed è richiesto anche in base e per gli effetti di cui all'art. 1175 c.c., 1176, 1337 c.c. e 1375 c.c.

7.2 Il Professionista dichiara di aver preso visione di tali atti, di conoscerne il contenuto e si impegna a rispettare e a far rispettare a tutti i propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute la cui violazione rappresenta grave inadempimento contrattuale.

7.3 Il Consulente manleva SISPI per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Comportamentale e Modello 231 da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

#### **Articolo 8 - Clausola anticorruzione e antipantouflage**

8.1 Il Professionista dichiara di conoscere la normativa anticorruzione applicabile alle società in controllo pubblico di cui alla Legge 190/2012 e si impegna a rispettarla in ogni sua parte.

8.2 Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 il Professionista dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Committente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa.

#### **Articolo 9 - Clausole risolutive e condizione risolutiva**

9.1 L'adempimento alle norme contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e nel Piano Anticorruzione adottati dalla società pubblicati nella Sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale, ha natura essenziale per SISPI ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

9.2 Il presente contratto è risolutivamente condizionato ai sensi dell'art. 1353 c.c. alla scoperta della falsità della dichiarazione *anti pantouflage* di cui all'articolo 8.2.

## **Articolo 10 - Procedura di conciliazione e Foro competente**

10.1 Le parti convengono espressamente che per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo sarà risolta, in prima istanza, secondo il seguente procedimento di composizione amichevole:

- all'insorgere di una controversia ciascuna Parte dovrà chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione di cui al presente articolo;
- ciascuna Parte nominerà un proprio rappresentante, in possesso di idonei poteri di decisione, scelto tra le persone che non siano direttamente coinvolte nell'esecuzione o gestione del Contratto. Tali rappresentanti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole.

10.2 Le parti specificatamente convengono che, esperito inutilmente ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscendo a dirimere la controversia entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di inizio della procedura di conciliazione, potranno rimettere la controversia esclusivamente al Foro di Roma.

## **Articolo 11 – Comunicazioni**

11.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti prevista dal presente Accordo deve avvenire in forma scritta da far pervenire agli indirizzi indicati in epigrafe o a quelli diversi che le Parti tempestivamente provvedono a comunicarsi.

## **Articolo 12- Libera negoziazione**

14.1 Le parti dichiarano di aver liberamente negoziato il contenuto del presente contratto.

Italia Previdenza S.I.S.P.I. S.p.A.

Il Direttore Generale

*omissis*

Dott. Alessandro Bellini


*omissis*

Le Parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli:  
Articolo 4 (Recesso e condizione risolutiva); Articolo 5 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 7 (Obbligo di rispettare il Modello aziendale, il Codice Etico e comportamentale ed il modello 231 – Manleva); Articolo 8 (Clausola anticorruzione e antipantouflage); Articolo 9 (Clausole risolutive e condizione risolutiva); Articolo 10 (Procedura conciliativa e Foro Competente).

Roma li 22/1/2020

Italia Previdenza S.I.S.P.I. S.p.A.

Il Direttore Generale



Dott. Alessandro Bellini

